SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2191-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 4 ottobre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

col Ministro della difesa

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro dei trasporti e della navigazione

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(V. *Stampato Camera n.* **2706**)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1995

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 4

Pareri:

- della 1ª Commissione permanente ..... » 6
- della 5ª Commissione permanente ..... » 7

Disegno di legge ..... » 8

ONOREVOLI SENATORI. – Con la firma avvenuta a Mosca il 14 ottobre 1994 del Trattato di amicizia e cooperazione, l'Italia e la Federazione Russa si sono dotate di un adeguato strumento giuridico, entro la cui cornice le relazioni bilaterali fra le due capitali, già soddisfacenti per qualità e consistenza, troveranno negli anni a venire spazi per ulteriori approfondimenti e nuovi sviluppi. Da questo punto di vista, l'Italia si pone sullo stesso piano dei principali *partners* dell'Unione nella ricerca di idonei ed adeguati strumenti di cooperazione con la nuova Russia.

Sul piano politico, una volta sottolineato come nel Trattato Italia e Federazione Russa si impegnino a rispettare i principi del diritto internazionale e segnatamente della Carta delle Nazioni Unite, va ribadita l'importanza rivestita dagli articoli 5, 6, 7, 8 di detto accordo, che prevedono significative forme di concertazione bilaterale a livello di Capi di Stato e Capi di Governo, Ministri degli esteri, Ministri della difesa, nonchè di titolari di altri dicasteri. Ad esse può essere fatto ricorso anche in occasioni «suscettibili di minacciare la pace o la sicurezza internazionale», favorendo in tal modo l'instaurazione fra Roma e Mosca di fori di dialogo ad adeguato livello sulle principali tematiche dell'attualità internazionale di interesse delle due capitali.

L'articolo 9 del Trattato, che contempla lo sviluppo delle relazioni interparlamentari e, più in generale, dei contatti fra organismi elettivi dei due Paesi, appare destinato ad acquisire un rilievo del tutto particolare in vista dello svolgimento in Russia, nel prossimo mese di giugno, delle elezioni presidenziali. Si tratta di un appuntamento che calamita già da ora l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. La previsione di più seguiti contatti fra gli organismi elettivi dei due Paesi, ai quali si potranno affiancare con analoghe iniziative altri nostri *partners*, non potrà che rafforzare, nei propositi e nelle azioni, quelle forze politiche che si battono in Russia per la piena introduzione dei principi del pluralismo democratico e costituire, viceversa, una barriera ai disegni di restaurazione autoritaria presenti negli ambienti «passatisti» e nostalgici, che hanno dominato le recenti elezioni per la Duma.

Sul versante economico, va una volta di più sottolineato il carattere assai innovativo rivestito dall'articolo 13, con il quale si è voluto tener conto, nella definizione degli strumenti di cooperazione economica con la Russia, delle grandi trasformazioni avvenute in quel Paese dopo la dissoluzione dell'URSS. Più in generale il Trattato di amicizia e cooperazione, per il valore dei suoi risvolti sia politici che economico-commerciali, pone l'Italia, da un punto di vista bilaterale, in una posizione di tutto rispetto nel dialogo con Mosca, in un momento in cui, concluso l'Accordo interinale Unione europea-Russia, i due sistemi economici dell'Unione europea e della Russia stanno progressivamente avvicinandosi.

Il Trattato rappresenta altresì una tangibile prova dell'attenzione con cui l'Italia guarda all'evoluzione politica in atto a Mosca e della fiducia che, anche in relazione all'andamento libero e democratico con cui si è svolto il recente esercizio elettorale per il rinnovo della Duma, essa ripone nell'affermazione definitiva dei principi di democrazia e libertà. Una Russia in cui siano pienamente applicati i principi di democrazia politica ed economica rappresenterà infatti la miglior garanzia di sicurezza e stabilità del continente europeo ed è compito di tutti i Paesi apportare il proprio contributo, per quanto nelle rispettive possibilità, al perfezionarsi di tale scenario.

In linea con quanto già stabilito con il Trattato di amicizia e collaborazione italo-sovietico del 1990, l'articolo 18, relativo alla cooperazione nel campo umanitario, impegna le parti a collaborare per la soluzione della questione dei cittadini italiani caduti in Russia e dei cittadini sovietici caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale.

L'articolo 27 sancisce che il Trattato è valido per venti anni, con automatico rinnovo per successivi periodi quinquennali, se nessuna delle parti invierà all'altra notifica scritta, un anno prima di ogni scadenza, della propria intenzione di porvi termine.

Sulla base della relazione tecnica allegata al disegno di legge al momento della sua presentazione (atto Camera n. 2706), si deduce che l'attuazione del Trattato reca a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1995-1997, un onere complessivo, in cifra tonda, di 45 milioni di lire: 18 milioni concernono le spese biennali di trasferta a Mosca per le riunioni di funzionari da tenersi alternativamente nei due Paesi allo scopo di migliorare la cooperazione nel settore militare (articoli 8 e 12 del Trattato), mentre 27 riguardano l'invio di funzionari nella Federazione Russa per la partecipazione al gruppo di lavoro che si riunirà annualmente a Mosca per lo sviluppo della cooperazione nei settori economici, industriali e finanziari (articolo 13, secondo comma del Trattato).

La Commissione ha espresso un giudizio positivo sui contenuti del Trattato e sul suo significato politico generale, lamentando solo lo scarso spazio che è riservato – in questo come in tutti gli accordi di amicizia e cooperazione – alla collaborazione in campo culturale. Pertanto si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PORCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

10 gennaio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

10 gennaio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni per l'anno 1995, in lire 9 milioni per l'anno 1996 ed in lire 18 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.